Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 settembre 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 792.

Modificazioni alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione, firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario inscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti.

Dovranno altresì essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui al precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 19, numeri 3, 4 e 5 e dell'art. 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

All'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificative e integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, aumentati di 35 volte, oppure di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto.

Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l'industria e il commercio può stabilire che la relazione sia presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale.

Art. 3.

L'art. 36 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente decreto ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

« In deroga all'art. 2364 del Codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre, dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate.

« Fermo restando il disposto dell'art. 11, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, per il caso in cui in violazione della disposizione di cui al primo comma, il bilancio non venga chiuso entro il termine previsto dallo statuto, le società che abbiano ottenuto la proroga ai sensi del comma precedente e che non abbiano approvato il bilancio entro il termine prorogato, debbono in ogni caso presentare la dichiarazione, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, entro tre mesi dalla scadenza di questo termine.

« Agli effetti della mancata o tardiva dichiarazione si considera iscritto provvisoriamente a ruolo il reddito definitivamente accertato o accertabile per il secondo esercizio anteriore a quello cui la tassazione definitiva si riferisce ».

Art. 4.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti all'entrata in vigore della presente legge, non coincida con l'anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1951 a modificare i loro statuti in conformità a quanto è disposto dall'articolo precedente.

L'esercizio sociale che avrà termine alla data predetta comprenderà, oltre all'intero anno 1951, anche il periodo compreso fra la chiusura dell'esercizio anteriore e il 31 dicembre 1950.

Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applica il disposto dell'art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 agosto 1950, n. 793.

Modificazioni al regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, istitutivo di una tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, è sostituito dal seguente:

« E' data facoltà ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino ai limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa:

	per tonnellata
a) marmi greggi in blocchi	L. 180
b) marmi segati in tavole e lastre	» 144
c) marmi lavorati e quadrette	» 96
d) ritagli di lunghezza superiore a cm. 35	» 60
e) ritagli fino a cm. 35 di lunghezza	» 48
f) scaglie	» 40
g) granulati	» 32
h) polvere di marmo	» 24»

Art. 2.

L'art. 2 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Le modalità di accertamento delle produzioni soggette alla tassa di cui al precedente articolo e la esazione della tassa medesima saranno disciplinate con apposito regolamento comunale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministero delle finanze ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 21 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1950, n. **794**.

Prelevazione dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, di L. 115.204.986,53 da imputarsi al cap. 24.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° giugno 1942, n. 680, con la quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1942-1943;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, numero 1115;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione in suo favore di L. 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1942-43, presenta, al 30 giugno 1943, una disponibilità di lire 120.000.000;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale è autorizzata, per l'esercizio 1942-43, la prelevazione di L. 115.204.986,53 (centoquindicimilioniduecentoquattromilanovecentottantasei e centesimi cinquantatre) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 24 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento dei seguenti capitoli di spese:

Cap. 3. — Personale	L.	6.662.922,08
Cap. 4. — Forniture, spese di acquisti	»	6.116.497,34
Cap. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per trasporti rimasti totalmente o parzialmente scoperti	»	2.986.770,46
Cap. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	10.890.000 —
Cap. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni	»	1.337.875,83
Cap. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	1.738.034,61
Cap. 26. — Gratificazioni al personale	»	2.080.000 —
Cap. 29. — Spese per il servizio sanitario	»	1.100.932,73
Cap. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	817.812,90
Cap. 46-*bis*. — Spese per riparazione danni di guerra dipendenti da azioni belliche nemiche	»	80.000.000 —
Cap. 47. — Spese diverse	»	1.306.140,58
Cap. 71. — Contributi per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale	»	258.000 —
	L.	115.204.986,53

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1942-43.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1950

EINAUDI

D'ARAGONA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 795.

Emissione di un francobollo commemorativo di due pionieri dell'industria laniera italiana, senatore Alessandro Rossi e Gaetano Marzotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo di due pionieri dell'industria laniera italiana, senatore Alessandro Rossi e Gaetano Marzotto;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di due pionieri dell'industria laniera italiana, senatore Alessandro Rossi e Gaetano Marzotto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1950, n. 796.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, nel rione « Palazzine » del comune di Taranto.

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Taranto in data 22 aprile 1944, integrato con postilla, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, nel rione « Palazzine » del comune di Taranto e il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società per case di educazione ed istruzione con sede in Roma, consistente in un appezzamento di terreno situato in Taranto e valutato L. 487.500.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1950

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1950.

Cessazione dell'applicazione del decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1943, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca, nella provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1943, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Teramo, concernenti la classificazione delle acque interne di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 1511 del 5 settembre 1950, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Teramo ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Teramo, l'applicazione delle disposizioni del decreto sopra specificato;

Decreta:

Dal 16 ottobre 1950 le disposizioni contenute nel decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1943, cessano di avere vigore nella provincia di Teramo.

Il Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(4091)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1950.

Approvazione del ventiseiesimo elenco dei piani di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il ventiseiesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge di cui alle premesse:

Provincia di Massa Carrara: Massa, zona di piazza degli Aranci, in aggiunta alle zone già incluse nel 5° elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, n. 326.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

(4093)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 30 luglio 1950, n. 711, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1950, n. 210, concernente l'approvazione della convenzione stipulata il 27 settembre 1949, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il prof. Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librarie, all'art. 4, secondo rigo, in luogo di « ...*Eva* Gorga, ... » ecc., leggasi: « ...*Evan* Gorga, ... », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Pisa, relativa alla zona di Porta a Mare

Con decreto Ministeriale 9 settembre 1950, n. 1279, è stata approvata, previa decisione sulla opposizione presentata, la variante al piano di ricostruzione di Pisa, relativa alla zona di Porta a Mare, vistata in due planimetrie in scala 1: 1000. Per l'esecuzione di detta variante resta fermo il termine del 21 novembre 1954 fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione suddetto.

(4095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 173

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,30
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	143 —
» Milano	624,82	143,30
» Napoli	624,70	143 —
» Palermo	624,80	143,10
» Roma	624,79	143,30
» Torino	—	—
» Trieste	624,82	143,30
» Venezia	624,80	143,50

Media dei titoli del 27 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,275
Id. 3,50 % 1902	68,40
Id. 3 % lordo	46,50
Id. 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	73,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,175
Id. 5 % 1936	94,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,575
Id. 5 % convertiti 1951	100,25
Id. 5 % (scadenza 1959)	98 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,30

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito; trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Arcade e Volpago del Montello (Treviso), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 luglio 1949, è revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Carezzano (Alessandria), della estensione di ettari 317, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1948, è revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Monterazzano (Viterbo), della estensione di ettari 1700 circa, di cui ai decreti Ministeriali 7 agosto 1946 e 14 luglio 1949, è revocata.

(4082)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 1° gennaio 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona di Mongrando (Vercelli), della estensione di ettari 564, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Biella-Ivrea, dal ponte sul torrente Elvo al bivio strada provinciale e nuova strada comunale che tende a Vermogno, frazione del comune di Zubiena; strada comunale che tende a Vermogno, dal bivio strada provinciale alla borgata Centro, frazione Riviera del comune di Zubiena; strada comunale che tende a Borriana, dalla borgata Centro alla pedanca sul torrente Elvo per Borriana; torrente Elvo, dalla pedanca per Borriana al ponte sulla strada provinciale Biella-Ivrea.

Fino al 1° gennaio 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona di Cairo Montenotte (Savona), dell'estensione di ettari 720, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: Carretto-Bricco Scaffe-Montecerchio;

ad *est*: bivio per Carnevale, strada provinciale fino al Carretto;

a *sud*: strada provinciale per Carnevale fino al bivio per Carretto;

ad *ovest*: mulattiera di Montecerchio fino al bivio per la Moia-Retano Vote-Costiera che scende al Retano delle Ferrere, strada delle Ferrere fino alla Maddalena.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 8 febbraio 1949, nella zona di L'Aquila, località San Giuliano, dell'estensione di ettari 1900 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

(4081)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 28 luglio 1949, nella zona di Adrara San Rocco e Adrara San Martino (Bergamo), della estensione di ettari 625 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 27 settembre 1948 e 12 agosto 1949, nella zona di Valdobbiadene, Vidor, Moriago, Sernaglia, Nervesa, Crocetta e Poderobba, dell'estensione di ettari 2650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 settembre 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1951.

(4092)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Saliceto e Camerana (Cuneo), dell'estensione di ettari 1200 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Gabutti; strada provinciale Camerana-Montezemolo; ponte Nuovo; quota 636; strada per rione Martizzi; Pilone del Foresto; le Cascine; Lorenzini; San Michele; strada provinciale stazione Saliceto-Gabutti.

(4080)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario nei riguardi del Consorzio Valdentro e Prese Unite, con sede in Lendinara (Rovigo) e approvazione di modifiche allo statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 26310 in data 18 settembre 1950, il Consorzio Valdentro e Prese Unite, con sede in Lendinara (Rovigo), è stato dichiarato consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215.

Con lo stesso decreto sono state approvate le modifiche all'art. 18 dello statuto consortile, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati il 9 luglio 1949.

(4087)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

195° elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 311, con il quale la concessione della miniera di galena argentifera « Teresina », nel comune di Brusimpiano, provincia di Varese, è trasferita dai signori Angelo Salmoiraghi e Maria Albertini alla « M.I.R.I.V.A. » Miniere Riunite Varesine società per azioni, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 7 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 15, con il quale alla società per azioni « Villa Pace », con sede in Abano Terme, è concessa la facoltà di utilizzare le acque termo-minerali nella località « Zanardi », nel comune di Abano Terme, provincia di Padova, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 15 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 173, con il quale la concessione di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « Bagno del Boccio », in località Ponte a Macerato del comune di Murlo, provincia di Siena, accordata, per la durata di anni cinquanta, alla contessa Camilla Tolomei ved. Bossi Pucci, è trasferita ed intestata, al sig. Uberto Bossi Pucci, domiciliato in Siena.

Decreto Ministeriale 20 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 359, con il quale a parziale modifica ed integrazione degli obblighi imposti con l'art. 3 del decreto Ministeriale in data 24 dicembre 1946 di conferma della concessione della miniera di carbon fossile, sita in località « Ovaro », nei comuni di Lauco, Raveo e Ovaro, provincia di Udine, l'Azienda Carboni Italiani, con sede in Roma, è tenuta:

1) a corrispondere allo Stato il diritto annuo anticipato di L. 20.500 (ventimilacinquecento) dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1948, e L. 82.000 (ottantaduemila) dal 1° gennaio 1949, pari rispettivamente a L. 50 e a L. 200 per ogni ettaro o frazione di superficie compreso nell'area della concessione;

2) al rimborso allo Stato di L. 3.001.197,65 (tremilioni millecentonovantasette e cent. 65) quali spese sostenute per le ricerche minerarie effettuate nei permessi « Cludinico » ed « Agrons » da versare durante il periodo della concessione a decorrere dall'8 ottobre 1943 in dieci annualità.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1950 registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 237, con il quale la concessione in perpetuo della miniera di marna da cemento « Panella », nel comune di Pontestura, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata alla signora Erminia Emilia Sassone in Carzino, domiciliata in Coniolo di Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 133, con il quale la concessione di utilizzare l'acqua termo-minerale carbonico-solfurea-borica della sorgente « Saturnia », in comune di Manciano, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata al dott. Antonio Ciacci fu Gaspero, domiciliato in Saturnia di Manciano, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 249, con il quale la S.A. Costruzioni A. Brambilla, con sede in Milano, è dichiarata decaduta dalla concessione perpetua della miniera di rame e piriti « Fabbriche », nei comuni di Alagna e Riva Valdobbia, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 231, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale « Corallo », « Sovrano », Preziosa », e « Vittoria », in comune di Livorno, di cui è titolare in perpetuo, la S.I.A.M. Società per azioni Industrie Acque Minerali, è intestata alla S.C.A.S., Società Corallo Acque Salute, Società per azioni, con sede in Livorno.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto.1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 232, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua minerale « Luiano » del comune di Gambassi, provincia di Firenze, è intestata alla Principessa Oddina Arrigoni degli Oddi dei Ruffo di Calabria, domiciliata elettivamente in Firenze.

(4038)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Aggiornamento alle norme per la punzonatura sui recipienti per gas compressi

Circolare n. 216/1950

La Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, alla quale è stato fatto presente che alcune ditte hanno trovato difficoltà ad adottare le altezze regolamentari per le punzonature da effettuare sulle ghiere dei recipienti in oggetto, che possono essere di superficie molto limitata, ha rilevato che la lettura delle scritturazioni prescritte, quando esse siano impresse sulla parte piana della ghiera stessa, è resa molto agevole sia dalla posizione che dalla loro maggiore chiarezza, anche se i caratteri sono di dimensioni limitate.

Pertanto, riassumendo anche il vecchio voto n. 155, col quale la suddetta Commissione esprimeva il parere che, per i bidoni in oggetto, le scritturazioni potessero essere punzonate sul bocchino (o ghiera) anzichè sul corpo del recipiente, si prega di aggiornare la 18ª serie di norme integrative al decreto Ministeriale 12 settembre 1925, aggiungendo, al capo V, dopo il capoverso terzo del punto 2° (e cioè dopo la frase: « nei pressi del collare di apposizione del cappellotto ») quanto segue:

« Per i bidoni per gas propano, butano e simili, le iscrizioni prescritte possono trovare posto sulla superficie piana o sulla superficie cilindrica della ghiera di applicazione della valvola (bocchino) e possono essere realizzate sia mediante stampaggio in rilievo, che mediante punzonatura.

« Qualora esse vengano ricavate sulla parte piana della ghiera possono essere fatte con caratteri di altezza da 5 a 7 mm. purchè risultino chiare e razionalmente disposte ».

Roma, addì 5 settembre 1950

Il direttore generale: PERRONE

(4088)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1950

ATTIVO

Oro in cassa	L.	4.224.162.998,74
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»	1.772.798.105 —
Cassa	»	4.387.910.129,48
Portafoglio su piazze italiane	»	147.884.529.089,47
Effetti ricevuti per l'incasso	»	32.581.506,58
Anticipazioni	»	64.907.970.306,84
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	7.663.001.001,93
Disponibilità in divisa all'estero	»	29.348.145.340,74
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	36.343.019.459,07
Immobili per gli uffici	»	431.888.248,58
Debitori diversi	»	565.242.026.847,65
Partite varie	»	3.989.219.900,09
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»	100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»	342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L. 113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	» 31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.	142.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	19.467.105.988,04
Spese	»	8.654.478.301,96
	L.	1.624.187.667.089,17
Depositi in titoli e valori diversi	»	1.821.104.582.586,82
	L.	3.445.292.249.675,99
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	62.198.542,67
TOTALE GENERALE	L.	3.445.354.448.218,66

PASSIVO

Circolazione dei biglietti Banca	L. 1.021.980.140.950 —	
Circolazione Amlire:		
in emissione L. 113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio » 110.738.619.469 —	» 3.157.861.901 —	
Circolazione totale	L.	1.025.138.002.851 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»	16.848.118.102,01
Depositi in conto corrente liberi	»	122.678.643.987,44
Conti correnti vincolati	»	258.045.717.182,81
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	»	8.473.192.368,70
Creditori diversi	»	64.687.216.226,54
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:		
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)	L. 217.204.040.887,21	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	» 99.030.476.835,66	118.173.564.051,55
Rendite del corrente esercizio	L.	8.798.852.757,70
	L.	1.622.843.307.527,75
Capitale sociale	L. 300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	» 563.352.590,05	
Fondo di riserva straordinario	» 481.006.971,37	1.344.359.561,42
	L.	1.624.187.667.089,17
Depositanti	»	1.821.104.582.586,82
	L.	3.445.292.249.675,99
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	62.198.542,67
TOTALE GENERALE	L.	3.445.354.448.218,66

(4122) *Il Governatore*: MENICHELLA — *Il Ragioniere Generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Richiamato il proprio decreto in data 4 agosto 1949, n. 6677, con il quale venivano assegnate le sedi secondo la graduatoria di merito, ai concorrenti dichiarati idonei al concorso ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Imperia, bandito il 20 agosto 1947;

Ritenuto che il dott. Francesco Novaro assegnato alla condotta medica di Baiardo con decreto 9 giugno 1950, n. 3380, non essendosi pronunciato entro il termine prefisso, è da considerarsi rinunciatario al posto;

Considerato che il dott. Vittorio Di Forti, che segue in graduatoria il sanitario predetto, ha indicato la sede di Baiardo nell'ordine di preferenza a suo tempo compilato;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265 e gli articoli 26 e 56 del regolamento consorzi sanitari, approvato con regio decreto 14 marzo 1935, n. 283;

Decreta:

Il dott. Vittorio Di Forti è assegnato alla condotta medica di Baiardo, in sostituzione del dott. Francesco Novaro rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni interessati.

Imperia, addì 29 agosto 1950

Il prefetto: VILLA SANTA

(4062)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 3/15638 del 6 dicembre 1949, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a cinquantasette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano, concorso bandito con decreto prefettizio n. 3/14002 del 24 novembre 1947;

Visto il decreto prefettizio n. 3/15638 del 6 dicembre 1949, con il quale sono state assegnate le suddette condotte ostetriche alle vincitrici del concorso in parola;

Ritenuto che a seguito di rinuncia delle ostetriche assegnatarie, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di San Vittore Olona, Giussano, Garbagnate Milanese, Melzo, Abbiategrasso, Bovisio, Parabiago, Vimodrone, Arcore, Cesano Maderno 2ª, Casorezzo, Mairago, Triuggio, Vignate, Inzago, Cornaredo, Turbigo, Nosate, Casalpusterlengo, Solaro, Guardamiglio, Trezzano sul Naviglio, Borgo San Giovanni, Pregnana Milanese, Casarile, Villanova del Sillaro, Camairago e Zibido San Giacomo;

Ritenuto che a seguito dell'assegnazione delle titolari ad altre condotte ostetriche precedentemente indicate nell'ordine di preferenza, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Arconate (2ª condotta), Como Giovine, Zelo Buon Persico, Caselle Landi e Terranova de' Passerini;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte ostetriche, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze, a suo tempo indicate dalle concorrenti, le quali, interpellate, hanno fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna di esse indicate:

Oddera Teresa: Abbiategrasso;
Trisoglio Rita: San Vittore Olona;
Girardi Angela: Vimodrone;
Molteni Maria Annunziata: Giussano;
Galimberti Fernanda: Melzo;
Pieri Etra Luisa: Bovisio;
Zuppiroli Emilia: Inzago;
Garini Santa Rosa: Arcore;
Tininini Fernanda: Turbigo Nosate;
Boldrini Giulia: Triuggio;
Signorini Eugenia: Garbagnate Milanese;
Zampiero Ginevra: Vignate;
Coldani Angela: Cornaredo;
Pizzi Emma: Parabiago;
Dosio Ada: Mairago;
Carini Ernestina: Cesano Maderno;
Nespoli Maria: Arconate 2ª;
Giannetto Giuseppina: Trezzano sul Naviglio;
Menicanti Alma: Solaro;
Vecchi Iride: Casalpusterlengo;
Colnaghi Luigia: Zibido San Giacomo;
Rauccio Rita: Villanova del Sillaro;
Cappa Angelina: Casorezzo;
Ziggiotti Maria: Zelo Buon Persico;
Carini Maria: Pregnana Milanese;
Baccaglioni Carla: Borgo San Giovanni;
Colnaghi Ada: Casarile;
Pugni Rosa: Guardamiglio;
Radina Olimpia: Caselle Landi;
Ferrandi Rosa: Terranova de' Passerini;
Maiocchi Adriana: Camairago;
Rossetti Angela: Corno Giovine.

I sindaci dei rispettivi Comuni sono incaricati, ciascuno per la propria parte, della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi di legge.

Milano, addì 3 agosto 1950

Il prefetto: PAVONE

(4063)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.